



Comune di Piazza al Serchio

Provincia di Lucca

UFFICIO TRIBUTI

(tel. 0583/696984)

e-mail: tributi@comune.piazzaalserchio.lu.it

INFORMATIVA IMU/TASI 2017

Si informa che con Deliberazioni C.C. n. 1 e C.C. n. 2 del 31/03/2017 sono state confermate, rispettivamente le aliquote IMU e TASI già in vigore nell'anno 2016 e precisamente:

IMPONIBILE	ALIQUOTE	
	IMU	TASI
Abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, come indicato nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).	ESENTE	ESENTE
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	5 per mille Detrazione € 200,00	1 per mille
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali	9,6 per mille	1 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille	1 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1, D/4, D/5	10,6 per mille	zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	zero	1 per mille
Terreni agricoli	zero	zero

Con deliberazione G.C. n. 20 del 24/03/2017 sono stati modificati i valori di riferimento da considerare quale base di calcolo per IMU e TASI relativamente alle Aree Fabbricabili e precisamente:

LOCALITA'	RESIDENZIALE	ATTIVITA' PRODUTTIVE
Piazza al Serchio	€ 25,00	€ 23,00
Nicciano, S. Michele, San Donnino	€ 20,00	€ 19,00
Colognola, Cogna, S. Anastasio, Cortia, Borsigliana, Livignano, Petrognano, Gragnana	€ 19,00	€ 19,00

Con l'occasione si ricorda che SONO ESCLUSE dall'applicazione dell'imposta IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi l'Imposta con l'aliquota e la detrazione soprariportate.

In base a quanto disposto dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato

possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

- Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

SI RICORDA, INOLTRE, CHE LA QUOTA DI TASI DOVUTA DALL'INQUILINO O DETENTORE, CONFERMATA NELLA MISURA DEL 10% DELL'IMPOSTA COMPLESSIVA, E' DOVUTA SOLO SE L'INQUILINO O DETENTORE NON UTILIZZA L'IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE.

CITTADINIA I.R.E.

A partire dall'anno 2015, è in vigore l'assimilazione di legge all'abitazione principale, limitatamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Tale assimilazione è stata disposta dall'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80, il quale ha anche eliminato la previgente facoltà dei Comuni di assimilare all'abitazione principale quella dei residenti all'estero.

Il possesso dei suddetti requisiti va attestato con la dichiarazione IMU da presentare al Comune ove è ubicato l'immobile.

Il versamento di IMU e TASI deve essere effettuato in autoliquidazione (il Comune non invia i modelli di pagamento pertanto i contribuenti devono provvedere autonomamente), in due rate:

-Acconto entro il 16/06/2017

-Saldo entro il 16/12/2017

Oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno.

I versamenti possono essere effettuati presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	
	IMU	TASI
IMPONIBILE		
Abitazione principale e relative pertinenze	3912 (per le abitazioni principali classificate in A/1, A/8, A/9)	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti	3959
Aree fabbricabili	3916	3960
Altri fabbricati	3918	3961
Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale D	3925 – STATO 3930 – INCREMENTO COMUNE	3961

Codice Ente del Comune di Piazza al Serchio: G582

La dichiarazione IMU/TASI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso degli immobili assoggettabili ai tributi.

Per ogni altra informazione sull'Imposta Municipale Propria (IMU) e sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2014, consultabile sul sito istituzionale di questo Comune:
www.comune.piazzaalserchio.lu.it

Piazza al Serchio, Li 12/05/2017



Il Responsabile del Servizio
(Vanni Daniela)